

Corte d'Appello Campobasso, 3 novembre 2009

Registro di carico e scarico

1 - Si legge nella sentenza impugnata (Tribunale di Campobasso 9 luglio 2007 n. 491) che:

- con ricorso del 3/6/05, la Pc. S.n.c. e Ro.Di. proposero opposizione contro l'ordinanza ingiunzione della Provincia di Campobasso n. 1268 del 26/4/05 e ne chiesero l'annullamento, esponendo che: la sanzione era stata erroneamente irrogata per mancata tenuta dei registri carico - scarico presso l'impianto di produzione dei *rifiuti* gestito da essa Pc.; che dopo qualche ora dall'accesso degli agenti accertatori, il *registro*, temporaneamente custodito presso la sede dell'impresa, era stato esibito agli agenti; che la norma di cui all'art. 52.2 del D.Lgs 22/1997 sanziona soltanto l'omissione della tenuta del *registro* e non la tenuta di esso in luogo diverso dall'impianto di produzione dei *rifiuti*;

- nel costituirsi in giudizio, la Provincia di Campobasso chiese il rigetto dell'opposizione, osservando che l'art. 52.2 deve ricollegarsi all'art. 12.3 del medesimo *D.Lgs. 22/1997*, il quale prevede espressamente che il *registro* di carico - scarico deve tenersi presso l'impianto di produzione, stoccaggio, recupero e smaltimento *rifiuti*;

- l'opposizione fu accolta e l'ordinanza ingiunzione annullata, sul rilievo che l'art. 52.2 sanziona la mancata (o incompleta) tenuta dei registri, non la tenuta in luogo diverso da quello prescritto dall'art. 12.3, comportamento, questo, che configura una mera irregolarità non assistita da sanzione, laddove il principio di tassatività degli illeciti amministrativi (art. 1.2 *legge 689/1981*) non consente l'applicazione analogica dell'art. 52.2 *D.Lgs. 22/1997* citato.

2 - La Provincia di Campobasso ha proposto appello con ricorso del 12/8/08, chiedendo che la Corte, in riforma della sentenza impugnata, rigetti l'opposizione proposta dalla Pc. S.n.c. e da Ro.Di. in proprio contro l'ordinanza ingiunzione emessa con determinazione dirigenziale n. 1268 del 26/4/05, con vittoria di spese. Ha motivato l'appello deducendo che l'art. 52.2 è applicabile anche alla fattispecie relativa alla tenuta del *registro* in luogo diverso da quello prescritto dall'art. 12.3 D.Lgs 22/1997, tanto più che la diversa opinione espressa dal Tribunale favorirebbe la potenziale elusione delle norme finalizzate al controllo e monitoraggio continuo dei *rifiuti* - dalla produzione alla gestione finale di smaltimento/recupero - e quindi alla prevenzione da possibili danni all'ambiente, giacché gli adempimenti documentali imposti dall'art. 12 citato garantiscono la rintracciabilità del percorso dei *rifiuti* al fine di escludere smaltimenti abusivi, laddove la conservazione del *registro* in luogo diverso, con riserva di esibirlo agli agenti accertatori dopo qualche ora, consentirebbe annotazioni tardive, in elusione dei tempi e dei modi prescritti dalla legge.

3 - La Pc. S.n.c. e Ro.Di. si sono costituiti con comparsa del 16/2/09, deducendo l'infondatezza dell'appello e la correttezza della sentenza impugnata nella parte in cui distingue l'omessa o irregolare (per mancanza di annotazioni) tenuta dei registri, dalla loro momentanea non presenza nei locali dell'impresa, giustificata, peraltro, nel caso in esame, dagli eventi sismici che avevano

interessato il territorio di Castellino sul Biferno. La contraria giurisprudenza (di legittimità e di merito) richiamata dall'appellante riguarderebbe il diverso caso in cui la conservazione dei registri in altro luogo abbia, in concreto, impedito la loro immediata verifica, laddove, nel caso in esame, gli agenti avevano potuto esaminare i registri (trovandoli regolari sul piano formale e sostanziale) nel tempo strettamente necessario a che fossero prelevati dalla sede dell'impresa e consegnati.

Inoltre, l'art. 12.3 citato prevede - secondo gli appellati - modalità alternative di conservazione dei registri presso l'impianto e presso la sede dell'impresa, al fine di garantire la pronta esibizione in caso di controllo.

4 - All'udienza del 28/10/09 la causa è stata decisa dandosi pubblica lettura del dispositivo.

5 - L'appello è fondato. Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, in tema di sanzioni amministrative relative alla disciplina dei *rifiuti*, l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico dei medesimi, dettato dall'art. 12 del D.Lgs n. 22/1997, non si esaurisce nella istituzione degli stessi registri, ma comprende - come modalità integrativa del precetto di cui all'art. 12, la cui omissione si risolve in una violazione dell'obbligo di regolare "tenuta" - anche quello della custodia di essi presso l'impresa ove avviene la produzione o la raccolta o la successiva movimentazione dei *rifiuti*, ai fini della pronta esibizione dei registri agli organi preposti ai controlli (Cass. 27 giugno 2006 n. 14810, alla quale si è di recente uniformata Trib. Campobasso, 14 dicembre 2007 n. 873).

Osserva in dettaglio la Suprema Corte, nella citata sentenza, che l'art. 12, dopo aver precisato, al primo comma, che i soggetti produttori di *rifiuti* "hanno l'obbligo di tenere un *registro* di carico e scarico ..." sul quale vanno annotate le caratteristiche "qualitative e quantitative", secondo le precise scadenze cronologiche indicate sub a), b), c), d), successivamente, al comma 3, prescrive che "i registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di *rifiuti*, nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto presso la sede dei commercianti e degli intermediari".

Dal collegamento tra le due disposizioni, reso evidente dall'impiego del medesimo verbo, e dalla comune ratio delle stesse, da individuarsi nell'esigenza di consentire un pronto ed efficace controllo, altrimenti agevolmente eludibile, sulla fedeltà e tempestività delle annotazioni riportate sul *registro* in questione, si evince che l'obbligo della tenuta dei registri non si esaurisce nella istituzione degli stessi, ma comporta anche quello della custodia nei luoghi normativamente precisati e rilevanti ai fini della produzione o dei successivi movimenti dei *rifiuti*.

Tale collegamento comporta che l'obbligo di conservazione del *registro* presso l'impresa, ai fini della pronta esibizione agli organi preposti ai controlli, costituisce una modalità integrativa del precetto di cui all'art. 12, la cui omissione, ancorché riferibile a registri regolarmente istituiti ed annotati, si risolve nell'inottemperanza all'obbligo della "tenuta", sanzionata dall'art. 52, comma 2, del citato decreto legislativo.

Il suddetto orientamento della Corte di Cassazione è intervenuto prima della proposizione del ricorso al Tribunale. Tale circostanza, unitamente all'oggettiva complessità interpretativa della questione, induce ad una compensazione per due terzi delle spese di lite del primo grado di

giudizio e per un terzo per il presente grado. Il resto è a carico degli appellati, secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto dalla Provincia di Campobasso nei confronti della Pc. S.n.c. e di Di.Ro., contro la sentenza del Tribunale di Campobasso 9 luglio 2007 n. 491, così provvede:

a) accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta dalla Pc. S.n.c. e di Di.Ro. contro l'ordinanza ingiunzione della Provincia di Campobasso n. 1268 del 26/4/05;

b) condanna la Pc. S.n.c. e Di.Ro., in solido, al rimborso, in favore della Provincia di Campobasso, di un terzo delle spese di lite di primo grado (liquidato in Euro 500,00 di cui Euro 200,00 per diritti ed Euro 300,00 per onorari) e di due terzi delle spese di lite del presente grado (liquidati in Euro 1.000,00 di cui Euro 300,00 per diritti ed Euro 700,00 per onorari), oltre rimborso forfetario di spese generali, IVA e CPA; compensa per il resto le spese di lite.

Così deciso in Campobasso il 28 ottobre 2009.